



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 17/2013**

**Napoli 27 Marzo 2013**

**CON CIRCOLARE N. 44 DEL 22 MARZO 2013, L'INPS FORNISCE LA SUA INTERPRETAZIONE SUL C.D. TICKET LICENZIAMENTI DENOMINATO ASPI. CONTRARIAMENTE A QUANTO DISPONE IL TENORE LETTERALE DELLA NORMA, L'ISTITUTO VA A CORRELARE L'ANZIANITA'ANNUALE AD UN DISCUTIBILE FRAZIONAMENTO MENSILE OLTRE A CONSIDERARE, DI FATTO, UN RAPPORTO PART-TIME EQUIVALENTE AD UNO FULL-TIME. PERALTRO IL MINISTERO DEL LAVORO, COME AVETE AVUTO MODO DI ASCOLTARE DALLA VOCE DEL DR. PENNESI NEL CORSO DEL NOSTRO CONVEGNO DEL 13 MARZO SCORSO, LA PENSA IN MODO DIAMETRALMENTE OPPOSTO. ORA IL "PALLINO" INTERPRETATIVO PASSA AL NOSTRO CNO CHE GIA' HA FORNITO, PER IL TRAMITE DELLA FONDAZIONE STUDI, LA SUA VERSIONE.**

Sapete, care Colleghe e cari Colleghi, come la pensiamo su quella "parte" della Riforma "Fornero" che, nell'ansia di rivisitare gli ammortizzatori sociali, ha introdotto l'ASpl: un inutile "gabella" che va ad incrementare il costo del lavoro a carico delle imprese laddove, *ex adverso*, una sua generale

diminuzione è stata da noi auspicata per una ripresa dei consumi e della produzione con riflessi favorevoli sull'occupazione, ridotta, ormai, ai minimi termini.

Ricorderete, a tal proposito, l'intervista rilasciata a Maggio 2012, a latere del **2^ Forum "Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere Professioni", al TG1 Economia** quando sciorinammo un ventaglio di interventi governativi necessari per la ripresa dell'occupazione con, al primo posto, la riduzione della pressione fiscale e contributiva. Ci riferivamo, chiaramente, all'assurda Riforma Fornero.

Ed ecco che l'INPS, con Circolare N. 44 del 22 Marzo 2013, ha detto la sua sull'interpretazione del **"ticket licenziamenti"**.

**Contrariamente all'interpretazione "letterale" della disposizione (*id: in claris non fit interpretatio*), l'Istituto presieduto da Mastrapasqua ha collegato il contributo *de quo* (chiaramente da noi definito tale solo in senso "atecnico") ad ogni mese (addirittura frazione fino a 15 gg. che non sta né in cielo e né in terra) laddove la norma lo correla **ad ogni 12 mesi di anzianità.****

Come se non bastasse, per i part-time non c'è nessuna riparametrazione del contributo all'orario effettivo.

Insomma, **un incesto giuridico!!!**

**E pensare che, correttamente, il Dott. Pennesi, intervenendo al ns. Convegno del 13 Marzo scorso, l'ha pensata in modo diametralmente opposto, correlando l'obbligo al compimento di un anno preciso di anzianità.**

**Ora il "pallino ermeneutico ed operativo" tocca al ns. CNO che già ha messo giù, attraverso la Fondazione Studi, alcune riflessioni che condividiamo ma che, correttamente, sottoponiamo al vs. giudizio.**

## CONTRIBUTO PER IL LICENZIAMENTO – CIRCOLARE INPS 44/2013

\*\*\*

L'INPS trasforma un contributo per la ricollocazione dei dipendenti, in una ennesima tassa occulta per le imprese. E' questo l'Inps lo fa tramite una circolare amministrativa senza alcuna copertura legislativa. Questa è l'unica spiegazione che è possibile dare dopo la lettura della circolare 44/2013 in cui si fa il punto della situazione sulle novità introdotte dalla legge n. 92/2012 (Legge Fornero) in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Ma spieghiamo i motivi. La legge prevede il pagamento di un contributo pari a circa 483 euro per ogni dodici mesi di anzianità in caso di licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato.

Come spiega la stessa circolare 44 esiste una diretta correlazione tra il diritto del lavoratore ad ottenere l'ASpI e il contributo di licenziamento.

La prima incoerenza che emerge dalla circolare è la differenza tra i part-time e i full-time. Appare assurdo che un datore di lavoro debba pagare lo stesso contributo sia per un part-time che lavora 2 ore la settimana sia per un dirigente che lavora 40 ore la settimana.

Seppure la norma non lo prevede espressamente un principio di riproporzionamento è certamente rinvenibile nei principi generali stabiliti per il part-time.

Ma l'Inps nell'interpretare le norme usa due pesi e due misure a seconda delle circostanze.

Infatti, l'Inps quando ha compreso che la norma come scritta avrebbe provocato un effetto devastante nei riguardi del lavoro domestico, con la circolare 25/2013 ha completamente inventato l'esclusione di questa categoria di lavoratori dal contributo adducendo un motivo del tutto privo di fondamento giuridico ("attese le peculiarità di quest'ultimo" quali?).

Insomma, con riferimento ai tanti rapporti part-time questa circolare sembra abbia l'obiettivo di incassare somme per recuperare una esclusione del lavoro domestico probabilmente non prevista in fase di predisposizione della legge e che avrebbe fatto saltare le coperture finanziarie.

Un'altra questione che si appalesa come una ingiustizia giuridica è il calcolo del contributo connesso all'anzianità aziendale.

La norma prevede che il contributo sia dovuto *"per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni"*.

La definizione letterale di una norma non è un dato di secondo piano e su questa si basa uno dei criteri principali per l'interpretazione delle norme.

Ebbene, la norma prevede che il contributo sia dovuto "per ogni dodici mesi di anzianità", al contrario l'Inps afferma che il contributo sia dovuto per ogni mese di anzianità.

Ma se il legislatore avesse voluto un contributo mensile avrebbe potuto dirlo in modo semplice, invece, ha affermato che il contributo sia dovuto per blocchi di 12 mesi di anzianità.

Questo significa che se l'anzianità di un lavoratore è di pochi mesi (inferiore a dodici), il lavoratore non dovrebbe pagare nulla. Al contrario, l'Inps richiede un contributo proporzionale di **483,80 euro**.

Se, invece, il lavoratore avesse un'anzianità di 20 mesi secondo la corretta lettura della norma pagherebbe un contributo parametrato solo su 12 mesi, ossia **483,80 euro**. Mentre, l'Inps, in questo caso, vorrebbe un contributo di 806,33, ossia quasi il 100% rispetto a quanto dovuto.

Peraltro, secondo la circolare, *considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario*.

Questo criterio è una totale invenzione della circolare Inps che non trova alcun fondamento nella legge. Questa è una ulteriore prova della inesattezza giuridica di questo documento che ha il solo scopo di tassare ulteriormente le imprese in modo occulto.

Non è il primo caso di tassa occulta, si pensi ad esempio al fondo di tesoreria che l'Inps utilizza per erogare TFR in una misura inferiore al 50% delle risorse che accumula ogni anno, e la parte residua (circa 4 miliardi di euro) concorre a coprire il debito pubblico così come più volte denunciato dalla stessa Corte dei Conti.

Lo ripetiamo, condividiamo appieno!!!!

Siamo, però, stufi di vedere subordinata la "certezza del diritto" ai bilanci dell'INPS e dello Stato.

La civiltà giuridica è ben altra cosa!

***Ad maiora.***

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.**

**ED/FC**